

ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO D'ONERI

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI **OMOGENEIZZATI IN BARATTOLI DI VETRO DA 80 GRAMMI (60 % CIRCA DI OMOGENEIZZATI DI CARNE DI MANZO, 40 % CIRCA DI OMOGENEIZZATI DI FRUTTA MISTA) IN AIUTO ALIMENTARE AGLI INDIGENTI IN ITALIA (FEAD)** NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E DEI PRODOTTI COMPLEMENTARI MONOUSO (ID 1772)

PREMESSA

In attuazione del Reg. (UE) 223/2014 dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), l'Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – (di seguito denominata AGEA) indice un appalto specifico per l'affidamento della fornitura di **omogeneizzati in barattoli di vetro da 80 grammi (60 % circa di omogeneizzati di carne di manzo, 40 % circa di omogeneizzati di frutta mista)** destinata in aiuto alimentare agli indigenti in Italia e distribuita per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l'AGEA nell'ambito **sistema dinamico di acquisizione** della pubblica amministrazione per la fornitura di derrate alimentari e dei prodotti complementari monouso indetto da **Consip (ID 1772)**.

La gara in oggetto è stata indetta con Determinazione Dirigenziale del Direttore dell'Ufficio Monocratico dell'Organismo Pagatore Agea n. **8787 del 20.05.2020** ed avverrà mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. 55 e 61 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato Codice) e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 4, lettera b), e 5, del Codice.

Il presente Capitolato tecnico prestazionale, parte integrante e sostanziale della documentazione di gara, contiene le norme integrative alla lettera di invito ed al capitolato d'oneri relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali della fornitura di **omogeneizzati in barattoli di vetro da 80 grammi (60 % circa di omogeneizzati di carne di manzo, 40 % circa di omogeneizzati di frutta mista)** e riguarda tutti i lotti della gara in oggetto.

La fornitura è suddivisa in **n. 2 lotti** (cfr. cap. 4), per ciascuno dei quali il prodotto dovrà essere confezionato e consegnato con le modalità temporali indicate al capitolo 5.

Il Responsabile del procedimento (di seguito RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Maurizio Pionponi (Agea – Ufficio Domanda unica e OCM – Via Palestro, 81 00185 Roma - tel. 0649499575, e-mail "m.pionponi@agea.gov.it").

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC), ai sensi dell'art. 111 del Codice, è la dott.ssa Paola Giuliani (Agea – Ufficio Domanda unica e OCM – Via Palestro, 81 00185 Roma - tel. 06499069, e-mail "p.giuliani@agea.gov.it").

1. PRODOTTO DA FORNIRE

Omogeneizzati conformi alla Direttiva 2006/125/CE ed al D.M. n. 82 del 9 aprile 2009.

La fornitura deve essere così ripartita:

- **60 % circa di omogeneizzati di carne di manzo;**
- **40 % circa di omogeneizzati di frutta mista.**

Gli omogeneizzati devono essere adatti all'alimentazione dei lattanti dal quarto mese di vita.

2. CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE E ORGANOLETTICHE

Omogeneizzati di carne.

Devono essere prodotti con la sola carne bovina di manzo, senza l'aggiunta di frattaglie e carni di altre specie animali, nel rispetto della Direttiva 2006/125/C.

- aroma e sapore: tipico dei frutti, privi di note estranee ed anomale;
- aspetto: prodotto omogeneizzato, di consistenza vellutata.

3. CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE E DI CONFEZIONAMENTO

Gli omogeneizzati dovranno essere confezionati in barattoli di vetro, chiusi con coperchio metallico che garantisca, oltre l'ermeticità della chiusura, la richiudibilità del contenitore dal peso netto di:

- Omogeneizzati di carne 80 gr.
- Omogeneizzati di frutta 80 gr.

I barattoli devono riportare la data di scadenza, indicata secondo le norme di legge.

I contenitori ed i coperchi dovranno essere in tutto rispondenti alle vigenti norme in materia di contenitori per alimenti e riportare ogni indicazione prescritta dalla vigente legislazione.

- **Sul coperchio** devono essere riportate, inoltre:

- a) la dicitura indelebile: “**AIUTO UE - FEAD - PRODOTTO NON COMMERCIBILE**”, con caratteri in maiuscolo, di colore nero e di dimensioni non inferiori a 2 mm;
- b) la bandiera dell'Unione europea, conforme alle istruzioni riportate **nell'allegato a)** con la base di dimensioni comprese tra 10 e 20 mm;
- c) il logo FEAD conforme alle istruzioni riportate **nell'allegato b)**, con la base di dimensioni comprese tra 10 e 20 mm

- **L'etichetta** applicata su ciascuna confezione dovrà riportare, inoltre:

1. la dicitura: “**AIUTO UE – FEAD - PRODOTTO NON COMMERCIBILE**”, con caratteri in maiuscolo, di colore nero e di dimensioni comprese tra 3 e 5 mm, posizionata su un'unica riga alla base dell'etichetta.
2. la **bandiera dell'Unione europea**, conforme alle istruzioni riportate **nell'allegato a)** ed in particolare:
 - a) deve essere di colore blu e le stelle di colore dorato;
 - b) la base deve essere di dimensioni comprese tra 10 e 20 mm;
 - c) deve avere, su una seconda riga sottostante la scritta “UNIONE EUROPEA”, la scritta “FEAD”;
 - d) deve essere posizionata nella zona centrale della etichetta, appena sopra la scritta “AIUTO UE – FEAD - PRODOTTO NON COMMERCIBILE”.
3. il **logo FEAD** conforme alle istruzioni riportate **nell'allegato b)**, ed in particolare:
 - a) di colore blu e dorato;
 - b) la base deve essere di dimensioni comprese tra 10 e 20 mm;
 - c) deve essere posizionata nella zona centrale della etichetta, appena sopra la scritta “AIUTO UE – FEAD - PRODOTTO NON COMMERCIBILE”;
4. la denominazione del prodotto;
5. il peso netto in grammi;

6. data di confezionamento e di scadenza (secondo le norme di legge);
7. l'età (in mesi) a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato;
8. valore energetico (Kj e Kcal), tenore in proteine, carboidrati di cui zuccheri, grassi di cui saturi, sale, fibre alimentari e vitamine (solo per gli omogeneizzati di frutta) espressi in forma numerica per 100 grammi di prodotto;
9. l'assenza di glutine;
10. la presenza (eventuale) di allergeni secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 1169/2011;8
11. ogni altra indicazione prescritta dalla vigente legislazione;
12. il nome e l'indirizzo del Fornitore;
13. il logo della ditta di produzione e confezionamento, nonché il nome e l'indirizzo se diversi da quelli del Fornitore;
14. il nome e l'indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento;

Gli omogeneizzati possono essere raggruppati in confezioni di cartoncino contenenti da due a quattro vasetti. In questo caso anche le confezioni di cartoncino dovranno riportare le seguenti indicazioni;

15. la dicitura: **“AIUTO UE – FEAD - PRODOTTO NON COMMERCIBILE”**, con caratteri in maiuscolo, di colore nero e di dimensioni comprese tra 10 e 30 mm, posizionata su un'unica riga alla base della confezione.
16. la **bandiera dell'Unione europea**, conforme alle istruzioni riportate nell'**allegato a)** ed in particolare:
 - a) deve essere di colore blu e le stelle di colore dorato;
 - b) la base deve essere di dimensioni comprese tra 15 e 30 mm;
 - c) deve avere, su una seconda riga sottostante la scritta **“UNIONE EUROPEA”**, la scritta **“FEAD”**;
 - d) deve essere posizionata nella zona centrale della confezione, appena sopra la scritta **“AIUTO UE – FEAD - PRODOTTO NON COMMERCIBILE”**.
17. il **logo FEAD** conforme alle istruzioni riportate nell'**allegato b)**, ed in particolare:
 - a) di colore blu e dorato
 - b) la base deve essere di dimensioni comprese tra 15 e 30 mm;
 - c) deve essere posizionata nella zona centrale della confezione, appena sopra la scritta **“AIUTO UE – FEAD - PRODOTTO NON COMMERCIBILE”**;
18. la denominazione del prodotto;
19. il numero di confezioni presenti ed il peso netto di ogni confezione;
20. il peso netto totale in grammi;
21. l'età (in mesi) a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato;
22. valore energetico (Kj e Kcal), tenore in proteine, carboidrati di cui zuccheri, grassi di cui saturi, sale, fibra alimentare e vitamine (solo per gli omogeneizzati di frutta) espressi in forma numerica per

- 100 grammi di prodotto;
23. l'assenza di glutine;
 24. la presenza (eventuale) di allergeni secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 1169/2011;
 25. ogni altra indicazione prescritta dalla vigente legislazione;
 26. il nome e l'indirizzo del Fornitore;
 27. il logo della ditta di produzione e confezionamento, nonché il nome e l'indirizzo se diversi da quelli del Fornitore;
 28. il nome e l'indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento;

I vasetti, sfusi o in confezioni di cartoncino devono essere imballati in robuste scatole di cartone ondulato e/o in robusti vassoi con film termoretrato, con grammatura carta superiore a 410 gr/mq, a norma GIFCO, aventi caratteristiche di resistenza meccanica tali da garantire la sicura protezione del prodotto durante le operazioni di trasporto, manipolazione e stoccaggio, sui quali devono essere apposte le seguenti diciture:

- il nome e l'indirizzo del Fornitore (eventualmente a sua discrezione anche il logo);
- il nome del prodotto;
- il peso lordo e il peso netto;
- il numero di confezioni in essi contenuti;

e, inoltre, devono essere collocate nella zona centrale di ogni lato della scatola o del vassoio e in modo ben visibile:

- la dicitura: **“AIUTI UE- FEAD - PRODOTTO NON COMMERCIBILE”**, realizzata con caratteri in maiuscolo, ben visibili e di colore nero.
- la **bandiera dell'Unione Europea**, conforme alle istruzioni riportate nell'**allegato a**, alla cui base deve comparire, su una seconda riga, sottostante la scritta “UNIONE EUROPEA”, anche la scritta “FEAD”;
- il **logo FEAD** conforme alle istruzioni riportate nell'**allegato b**.

Le bozze grafiche degli imballaggi dovranno essere sottoposte a verifica di conformità al capitolato tecnico prestazionale da parte dell'Organismo di controllo incaricato.

I vassoi/cartoni per i barattoli di vetro devono, a loro volta, essere confezionati su bancali EPAL a perdere, con un carico di altezza inferiore a m. 2,00, strettamente avvolti con film estensibile in modo da garantire l'integrità durante il trasporto, la manipolazione e lo stoccaggio.

Nel caso in cui i quantitativi da consegnare alle Organizzazioni partner non fossero sufficienti a costituire un bancale, l'aggiudicatario consegnerà la differenza in scatole di cartone o in vassoi sciolti.

I bancali necessari per il confezionamento del prodotto fanno parte dell'imballaggio e, pertanto, i relativi costi sono a carico dell'aggiudicatario.

4. MEZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Fondi messi a disposizione dall'Unione Europea (FEAD – Fondo di aiuti europei agli indigenti) ai sensi del Reg. (UE) 223/2014 e fondi nazionali messi a disposizione dall'Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) del Ministero dell'Economia e Finanza.

- Lotto 1: € 870.000,00 (escluso IVA);

- Lotto 2: € 948.181,00 (escluso IVA);

I pagamenti per la fornitura, per ciascun lotto e per il relativo importo complessivo contrattuale, saranno disposti, con riferimento alle attività effettivamente rese e previa verifica della conformità della fornitura stessa, sulla base di **fatture elettroniche posticipate** che dovranno essere inviate a:

AGEA, Ufficio Domanda Unica e OCM, via Palestro, 81 Roma – 00155 P. IVA 06234661004 - c.f. 97181460581 – Lotto ____ - CIG _____ - Codice univoco FBDGD1 – Responsabile dott. Maurizio Piononi.

Per ciascun lotto, al saldo del 100% delle consegne previste per ciascuna Organizzazione partner, dovrà essere presentata apposita **domanda di pagamento**, intestata in originale e trasmessa a mezzo raccomandata a.r. o a mano ad AGEA, con allegati gli originali dei relativi Documenti di Trasporto (D.d.T.), recanti la data di ricezione, il timbro delle Organizzazioni partner e la firma del responsabile incaricato al ricevimento del prodotto.

Per ciascun lotto, **la liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni** dalla data di ricezione della suddetta domanda di pagamento.

I D.d.T. dovranno riportare, inoltre, il codice di identificazione delle Organizzazioni partner (rilevabile dall'elenco di assegnazione), e dovranno pervenire all'AGEA raggruppati per tipo di Organizzazione partner (Banchi, Caritas e C.R.I.), secondo l'ordine indicato negli elenchi di assegnazione, dovranno anche essere inseriti nel programma informatico di settore per il quale il Fornitore riceverà l'abilitazione, rappresentando detto adempimento obbligo contrattuale.

Il mancato raggiungimento della suddetta percentuale di consegna, regolarmente eseguita entro i termini previsti, costituisce causa di applicazione delle apposite penali previste al capitolo 7.

L'ammontare delle eventuali penali previste sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Fornitore, su richiesta documentata di AGEA, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l'emissione e l'invio delle fatture.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 30, comma 5, ultimo periodo, e comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della AGEA del certificato di verifica di conformità, definitiva, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Tutti i corrispettivi relativi alle forniture oggetto del presente appalto saranno pagati da AGEA, previo rilascio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto del certificato di verifica di conformità, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice.

AGEA non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

5. TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il prodotto dovrà essere confezionato e consegnato, in base al piano di consegne concordato con le singole Organizzazioni partner, **a partire dalla data di stipula del contratto ed entro 70 giorni lavorativi dalla stessa.**

Il calcolo dei giorni lavorativi sarà effettuato considerando **che il confezionamento e le consegne non potranno essere effettuate nel periodo dall'8 agosto 2020 al 23 agosto 2020.**

Le consegne andranno effettuate alle Organizzazioni partner secondo la ripartizione che sarà indicata negli elenchi di distribuzione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale i Fornitori avranno l'abilitazione.

La quantità assegnata a ciascuna Organizzazione partner dovrà essere composta come di seguito specificato:

- 60 % circa di omogeneizzati di carne di manzo;
- 40 % circa di omogeneizzati di frutta mista.

Gli elenchi, provvisori, delle Organizzazioni partner destinatarie del prodotto sono i seguenti:

Lotto 1: Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Sardegna (**allegato c** al presente capitolato tecnico prestazionale);

Lotto 2: Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia (**allegato d** al presente capitolato tecnico prestazionale);

Il Fornitore di ciascun lotto deve:

- a) avvertire per iscritto le Organizzazioni partner riceventi almeno 48 ore prima della consegna del prodotto;
- b) provvedere direttamente, con mezzi e personale propri, alle operazioni di scarico del prodotto all'entrata del magazzino delle Organizzazioni partner nel luogo di destinazione;
- c) consegnare un prodotto che non abbia scadenza nei **22 mesi successivi** alla data di consegna;
- d) consegnare il prodotto, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, al responsabile di ciascuna Organizzazione partner o ad un suo delegato. L'addetto al trasporto è obbligato a far sottoscrivere i Documenti di Trasporto (D.d.T.) al suddetto responsabile, il quale dovrà apporre anche la data di ricezione e il timbro della Organizzazione partner;
- e) indicare nei D.d.T.:
 - il numero dei pezzi contenuti in ciascun cartone/vassoio;
 - **il numero dei cartoni/vassoi per ogni lotto di produzione consegnato;**
 - il numero totale dei cartoni/vassoi consegnati;
 - il numero totale dei pezzi consegnati;
 - il peso lordo e il peso netto totale del prodotto consegnato;

- la data di scadenza del prodotto consegnato;

f) fermo restando quanto previsto al punto a), il Fornitore deve, altresì, definire, su richiesta delle strutture centrali delle Organizzazioni Partner diffuse sul territorio nazionale interessato, il calendario delle consegne presso le sedi periferiche, in funzione delle esigenze manifestate da tali strutture, comunque nel rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione di cui al presente capitolo.

6. CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Per ciascun lotto, nel corso di esecuzione del contratto saranno effettuati controlli quali-quantitativi dall'AGEA e/o da controllori incaricati dall'AGEA stessa, presso i centri di lavorazione e confezionamento del prodotto, nonché presso i centri di consegna e distribuzione.

I controlli, a carattere inopinato, saranno effettuati sui "lotti di produzione" durante i turni di lavorazione comunicati dal Fornitore. I "lotti di produzione" soggetti a controllo qualitativo (prelievo di campione) potranno essere avviati alla consegna solo dopo avere ricevuto l'autorizzazione dall'organo di controllo.

Si precisa che i quantitativi di prodotto che sostituiscono una partita di prodotto non conforme, a seguito del riscontro di una anomalia qualitativa e/o in ordine al confezionamento e imballaggio, potranno essere avviati alla consegna solo dopo essere stati sottoposti a controllo analitico e avere ricevuto l'autorizzazione dall'organo di controllo.

Eventuali costi di controllo aggiuntivi riconducibili all'attività del Fornitore (ritardi od altro), rilevati e documentati dai controllori, configureranno un'inadempienza contrattuale e, pertanto, determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria e/o compensazione con corrispettivi spettanti.

Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di non conformità per i parametri qualitativi ricercati, su istanza di parte potranno essere effettuate analisi di revisione presso un Istituto indicato dall'AGEA. Resta inteso che tutte le spese connesse saranno a carico del richiedente. I tempi necessari per l'espletamento delle conseguenti procedure non potranno essere eccipiti dal Fornitore al fine di revisione delle condizioni contrattuali e di applicazione delle penali.

Il contratto è sottoposto a verifica di conformità affidata al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Trattandosi di prestazioni contrattuali continuative AGEA procederà, con cadenza adeguata ai fini di un accertamento progressivo della regolare esecuzione del contratto, anche ad una verifica di conformità in corso di esecuzione. Il Direttore dell'esecuzione, in corso di esecuzione del contratto, effettuerà i controlli che ritiene più opportuni invitando alle operazioni di verifica il Fornitore. Di dette operazioni di controllo sarà redatto apposito verbale.

I verbali di verifica di conformità saranno trasmessi al Responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli. Essi riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

La verifica di conformità sarà effettuata in occasione di ciascuna fornitura e sarà condizione necessaria per la liquidazione delle relative fatture.

Qualora AGEA, a seguito di verifica effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, rilevi difformità rispetto a quanto il Fornitore è tenuto a garantire sulla base di quanto prescritto dal presente Capitolato, procederà alla formale contestazione mediante raccomandata A/R entro 5 giorni dalla rilevazione. Tale contestazione produrrà gli effetti previsti dallo schema di contratto nella parte relativa all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione, per conto di AGEA, sorveglia e controlla la corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza qualitativa e quantitativa delle forniture, del rispetto dei tempi e della tempestività e documentazione delle comunicazioni e di ogni altra forma di controllo sulla gestione del contratto ritenuta utile per il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia complessiva della fornitura.

Il Direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulta che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione del Fornitore;
- c) il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- d) il tempo prescritto per la consegna della fornitura;
- e) le date delle attività di effettiva consegna della fornitura;
- f) il richiamo ai verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare al Fornitore;
- i) la certificazione di verifica di conformità.

È fatta salva la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti non controllabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di conformità è confermato dal Responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma il Fornitore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune in relazione alle operazioni di verifica di conformità.

Il Direttore dell'esecuzione riferisce al Responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dal Fornitore al certificato di verifica di conformità.

Successivamente all'emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento dell'eventuale saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

Per ciascun lotto, si riporta di seguito il dettaglio delle specifiche penalità previste che determineranno un importo da recuperare mediante restituzione o, in caso di mancato pagamento, mediante escussione del titolo di garanzia fideiussoria e/o compensazione con i corrispettivi spettanti:

a) in caso di superamento, per cause imputabili al Fornitore, del termine finale di consegna, indicato al capitolo 5, la penale verrà calcolata sul valore del quantitativo di prodotto consegnato in ritardo, secondo le percentuali specificate di seguito:

- 5% per ritardi fino a 5 giorni lavorativi;
- 10% per ritardi da 6 fino a 10 giorni lavorativi;
- 50% per ritardi da 11 fino a 20 giorni lavorativi;

b) dopo 20 giorni lavorativi di mancata consegna oltre il termine finale, per cause imputabili al Fornitore, il corrispettivo del quantitativo di prodotto non consegnato non sarà riconosciuto, la penale sarà pari al valore del quantitativo di prodotto non consegnato ed AGEA si riserva di risolvere il contratto in colpa e danno del Fornitore;

c) in caso di difformità qualitativa del prodotto, rispetto alle caratteristiche indicate ai capitoli 1 e 2, riscontrata in fase di produzione e/o confezionamento e/o sul prodotto consegnato alle Organizzazioni Partner, la penale sarà calcolata secondo il seguente schema:

- nel caso in cui il Fornitore procede al reintegro della fornitura, con un quantitativo di prodotto corrispondente a quello del "lotto di produzione" in questione, sarà pari all'1% del corrispondente controvalore;
- nel caso in cui il Fornitore non procede al reintegro della fornitura con un quantitativo di prodotto corrispondente a quello del "lotto di produzione" in questione, il quantitativo di prodotto pari al "lotto di produzione" non sarà riconosciuto e sarà applicata una penale pari al valore del quantitativo di prodotto in questione;

d) in caso di mancato rispetto di quanto previsto ai punti a) e b) del capitolo 5, la penale sarà di € 500,00 per ciascun caso riscontrato;

e) in caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto c) del capitolo 5, la penale sarà di € 500,00 per ciascun caso riscontrato;

f) in caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto d) del capitolo 5, la penale sarà pari al 10% del valore del quantitativo di prodotto presente sui Documenti di Trasporto (D.d.T.) non conformi;

g) in caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto e) del capitolo 5, la penale sarà di € 500,00 per ciascun caso riscontrato;

h) in caso di mancato rispetto delle modalità indicate nel capitolo 3 la penale sarà di € 1.000,00 (mille) per ciascun caso riscontrato.

In generale, nel caso di mancata realizzazione della fornitura o nel caso in cui si riscontrino gravi mancanze o irregolarità durante l'esecuzione della fornitura e/o del trasporto a carico del Fornitore, l'AGEA si riserva di risolvere il contratto con il Fornitore, in danno e colpa dello stesso, e di escluderlo dalla partecipazione

Appalto Specifico indetto da Agea – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura per l'affidamento della fornitura di omogeneizzati in barattoli di vetro da 80 grammi (60 % circa di omogeneizzati di carne di manzo, 40 % circa di omogeneizzati di frutta mista) in aiuto alimentare agli indigenti in Italia (FEAD) nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la fornitura di derrate alimentari e prodotti complementari monouso – ID 1772

dello stesso alle successive procedure di gara.

In ogni caso AGEA si riserva il diritto al risarcimento, da parte del Fornitore, di eventuali ulteriori danni che dai ritardi e dagli inadempimenti stessi possano derivare anche nei confronti delle Organizzazioni partner.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute AGEA si riserva la facoltà, previa intimazione scritta al Fornitore, di chiedere la risoluzione del contratto, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno del Fornitore, incamerando la cauzione.

Resta ferma l'applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno subito.

Le penali sono cumulabili e in nessun caso l'ammontare complessivo delle stesse potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto. Al superamento di tale percentuale AGEA, previa intimazione scritta al Fornitore, procederà alla risoluzione del contratto, per colpa e in danno del Fornitore stesso.

Allegati:

- a) bandiera dell'Unione Europea;
- b) logo FEAD;
- c) Organizzazioni partner Lotto 1;
- d) Organizzazioni partner Lotto 2;